
Domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata

La **Cancelleria dello Stato**, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 26 agosto 2009 è stata depositata la seguente iniziativa popolare legislativa elaborata:

Iniziativa popolare elaborata per la modifica della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996

TITOLO I - Disposizioni generali

Organo competente

Art. 7

¹(nuovo testo) Ai Municipi compete la nomina e l'incarico dei docenti, dei direttori, dei vicedirettori e di altri dipendenti, riservate le norme indicate agli art. 8, 32, 33 e 33a.

²abrogato

³abrogato

Norme per l'assunzione

Art. 8

¹(nuovo testo) La nomina e l'incarico dei docenti delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari sono conferiti in base all'ordine della graduatoria stilata dall'ispettore. Per le altre norme d'assunzione fa stato la Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

²(nuovo testo) La nomina e l'incarico dei direttori, dei vicedirettori e degli altri dipendenti hanno luogo dopo aver sentito il parere dell'ispettore. Per le altre norme d'assunzione fa stato la Legge organica comunale.

Nomina

Art. 10

¹**(nuovo testo)** La nomina può aver luogo:

- a) per i docenti titolari: a tempo pieno; dopo i 50 anni compiuti è consentita la riduzione della nomina ad un grado corrispondente a 4 giorni settimanali d'insegnamento;
- b) per i docenti contitolari: a metà tempo;
- c) per i docenti di materie speciali e vicedirettori: a partire da metà tempo;
- d) per i direttori: a tempo pieno. È possibile il job sharing tra due direttori.

²**(nuovo capoverso)** La compresenza dei docenti contitolari nelle unità didattiche è remunerata, quando essa è prevista dal Regolamento.

Incarico

Art. 11

¹**(nuovo testo)** L'incarico ha luogo sulla base delle regole stabilite per la nomina all'art. 10 e conformemente alla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Finanziamento dell'insegnamento

Art. 12 (nuovo testo)

¹Il Cantone sussidia i costi dei docenti comunali e degli altri operatori scolastici, inclusi direttori e vicedirettori, previsti dalla presente legge. Le modalità sono definite dall'art. 34 legge stipendi impiegati dello Stato e docenti approvato il 17.12.2008.

²Il comune partecipa in base alla propria forza finanziaria ai costi del personale del sostegno pedagogico per le scuole comunali, dei docenti di materie speciali e dei docenti d'integrazione linguistica, assunti dal Cantone sulla base della presente legge e operanti a favore del proprio istituto scolastico. Il comune beneficia del limite del 10% dell'imposta cantonale di cui all'art. 34, cpv. 2 della legge stipendi impiegati dello Stato e docenti.

Supplenze

Art. 13 (nuovo testo)

¹Per le assenze dei docenti e degli operatori scolastici si ricorre di regola a un supplente.

²In ogni circondario l'ispettore istituisce un gruppo di docenti supplenti fissi da impiegare presso le sedi scolastiche, in particolare per effettuare supplenze brevi di docenti titolari. I comuni coprono i costi del servizio con versamenti in base all'utilizzazione dei supplenti e con un versamento fisso stabilito in base al numero dei posti di docenti titolari nel rispettivo istituto scolastico, per coprire l'eventuale disavanzo annuo.

³Per i docenti di nomina comunale la designazione dei supplenti può essere delegata dal Municipio direttamente all'ispettore.

⁴La supplenza viene trasformata in incarico, se la sua durata è almeno pari alla metà dell'anno scolastico.

TITOLO II - La scuola dell'infanzia**Età e modalità di frequenza****Art. 14 (nuovo testo)**

La scuola dell'infanzia accoglie i bambini iscritti dai 3 ai 6 anni. Gli iscritti sono tenuti a una frequenza regolare.

Formazione delle sezioni**Art. 15 (nuovo testo)**

¹Di principio le sezioni della scuola dell'infanzia comprendono allievi di diversi livelli di età.

²Per motivi pedagogici e organizzativi l'istituto scolastico, con accordo dell'ispettore, può creare sezioni composte da soli bambini di 3 anni.

Numero di allievi per sezione**Art. 16 (nuovo testo)**

¹Il numero di allievi per sezione di scuola dell'infanzia varia da un minimo di 10 allievi a un massimo di 20 allievi. Nelle sedi scolastiche con problemi logistici, su richiesta del Municipio, l'ispettore può accordare una deroga sino a un massimo di 24 allievi per sezione: in questi casi tuttavia deve essere attivato un docente d'appoggio, con grado d'occupazione variante dal 20% al 50%.

²Il grado d'occupazione del docente d'appoggio è definito dall'ispettore sulla base della situazione della sezione durante l'anno scolastico (in particolare, numero effettivo di allievi, frequenza e caratteristiche socioculturali).

³Il Cantone sussidia i docenti d'appoggio.

Allievi con marcati problemi comportamentali**Art. 16a (nuovo)**

Per il sostegno ad allievi con marcati problemi comportamentali il Municipio, previa autorizzazione dell'ispettore, deve attivare docenti d'appoggio o altro personale qualificato; il loro costo è sussidiato dal Cantone.

Frequenza della scuola**Art. 18**

¹(nuovo testo) Hanno diritto di essere ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini residenti nel comune o nel consorzio, che compiono i 3 anni entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato.

²(invariato)

³abrogato

⁴abrogato

⁵abrogato

Orientamenti programmatici**Art. 22 (nuovo testo)**

Gli orientamenti programmatici per la scuola dell'infanzia sono coordinati con il programma della scuola elementare e stabiliscono i principi generali dell'impo-

stazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, le aree educative e i relativi obiettivi.

TITOLO III - La scuola elementare

Numero di allievi per sezione

Art. 24 (nuovo testo)

¹Il numero di allievi per sezione monoclasse di scuola elementare varia da un minimo di 10 allievi a un massimo di 20 allievi. Nelle sedi scolastiche con problemi logistici, su richiesta del Municipio, l'ispettore può accordare una deroga sino a un massimo di 24 allievi per sezione: in questi casi tuttavia deve essere attivato un docente d'appoggio, con grado d'occupazione variante dal 20% al 50%. Il grado d'occupazione del docente d'appoggio è definito dall'ispettore sulla base della situazione della sezione durante l'anno scolastico (in particolare, numero effettivo di allievi e caratteristiche socioculturali). Il Cantone sussidia i docenti d'appoggio.

²Il numero massimo di allievi per sezione di 2 classi è di 19 allievi.

³Il numero massimo di allievi per sezione di 3 classi è di 16 allievi.

⁴Il numero massimo di allievi per sezione di 4 e 5 classi è 14 allievi.

⁵Il Regolamento stabilisce le norme relative all'attivazione del docente d'appoggio nelle sezioni con 2, 3, 4 e 5 classi e in altri casi particolari.

Allievi con marcati problemi comportamentali

Art. 25 (nuovo testo)

Per il sostegno ad allievi con marcati problemi comportamentali il Municipio, previa autorizzazione dell'ispettore, deve attivare docenti di appoggio o altro personale qualificato: il loro costo è sussidiato dal Cantone.

Programma e coordinamento

Art. 31 (nuovo testo)

Il programma della scuola elementare stabilisce, in modo coordinato con la scuola dell'infanzia e con la scuola media, i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, gli obiettivi delle discipline d'insegnamento e i loro tempi di attuazione.

Materie speciali

Art. 32 (nuovo testo)

¹Le attività creative, l'educazione fisica e l'educazione musicale sono svolte da docenti di materie speciali.

²L'assunzione dei docenti di materie speciali avviene da parte del Cantone, sulla base dei comprensori degli ispettori, stabiliti dal Dipartimento.

³I comuni partecipano ai costi dei docenti di materie speciali.

⁴abrogato

TITOLO IV - Servizi scolastici

Servizio di sostegno pedagogico

Art. 33 (nuovo testo)

¹Il Servizio di sostegno pedagogico è organizzato in gruppi composti da un capogruppo, docenti di sostegno pedagogico, logopedisti, psicomotricisti e altre figure professionali a seconda dei bisogni degli allievi.

²Il personale del Servizio di sostegno pedagogico è assunto dal Cantone, sulla base dei circondari degli ispettori, stabiliti dal Dipartimento.

³Ogni comprensorio dispone di

- a) docenti di sostegno pedagogico: almeno 1 tempo pieno ogni 12 sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare;
- b) logopedisti: almeno 1 tempo pieno ogni 700 allievi di scuola dell'infanzia e di scuola elementare;
- c) psicomotricisti: almeno 1 tempo pieno ogni 2'000 allievi di scuola dell'infanzia e di scuola elementare.

Il Dipartimento può aumentare la dotazione per comprensorio di docenti di sostegno pedagogico, logopedisti e psicomotricisti sulla base delle caratteristiche del territorio e dei bisogni degli allievi. Il Dipartimento stabilisce il fabbisogno delle altre figure professionali.

⁴I comuni partecipano ai costi dei gruppi del Servizio di sostegno pedagogico.

Integrazione linguistica

Art. 33a (nuovo articolo)

¹In base alle caratteristiche socioculturali degli allievi, il Cantone assume in ogni circondario docenti d'integrazione linguistica, che operano su mandato, secondo l'art. 72 legge scuola. L'attivazione del docente avviene su segnalazione dell'istituto scolastico e sentito il preavviso dell'ispettore.

²I comuni partecipano ai costi dei docenti d'integrazione linguistica.

Doposcuola nelle scuole elementari

Art. 34

¹(invariato)

²**(nuovo testo)** Il Cantone e i comuni devono istituire un numero sufficiente di doposcuola, compreso nel periodo estivo, per rispondere ai bisogni degli allievi e delle famiglie, tenendo conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi e in base alle strutture presenti nella regione. Il servizio è accessibile a tutti gli allievi.

³**(nuovo testo)** Il Regolamento stabilisce la formazione, i requisiti e le condizioni d'assunzione del personale impiegato, nonché la ripartizione dei costi tra Cantone, comuni e famiglie.

Scuola dell'infanzia a orario prolungato

Art. 35

¹(invariato)

²**(nuovo testo)** Il Cantone e i comuni devono istituire un numero sufficiente di sezioni di scuola dell'infanzia a orario prolungato, compreso nel periodo estivo, per

rispondere ai bisogni degli allievi e delle famiglie, tenendo conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi e delle strutture presenti nella regione. Il servizio è accessibile a tutti gli allievi.

³**(nuovo testo)** Il Regolamento stabilisce la formazione, i requisiti, il numero e le condizioni d'assunzione del personale impiegato, nonché la ripartizione dei costi tra Cantone, comuni e famiglie.

Refezioni scolastiche

Art. 37

¹**(nuovo testo)** Il Cantone e i comuni devono creare un numero sufficiente di refezioni scolastiche per la scuola dell'infanzia e per la scuola elementare, allo scopo di rispondere ai bisogni degli allievi e delle famiglie. Si tiene conto delle strutture presenti nella regione. Il servizio è accessibile a tutti gli allievi.

²**(nuovo testo)** Il Regolamento stabilisce la formazione, i requisiti, il numero e le condizioni d'assunzione del personale impiegato nelle refezioni scolastiche, nonché la ripartizione dei costi tra Cantone, comuni e famiglie.

³**(aggiunta)** Se la refezione della scuola dell'infanzia accoglie allievi esterni, il Municipio deve inserire il personale di supporto al docente titolare.

⁴abrogato

Periodi di scuola fuori sede

Art. 38

¹**(nuovo testo)** Gli istituti scolastici organizzano periodi di scuola fuori sede.

²**(nuovo capoverso)** Il Regolamento stabilisce la formazione, i requisiti e le condizioni d'assunzione del personale impiegato per la scuola fuori sede, nonché la ripartizione dei costi tra Cantone, comuni e famiglie.

TITOLO V - Competenze dei comuni e dei consorzi

Istituto scolastico

Art. 40

¹(invariato)

²**(nuovo capoverso)** Il Regolamento stabilisce il numero minimo di sezioni che formano un istituto scolastico, come pure le modalità d'impiego del direttore che esercita la direzione di più sedi.

TITOLO VI - Promovimento, coordinamento, vigilanza

Circondari degli ispettori

Art. 49a (nuovo articolo)

Il Dipartimento definisce 12 circondari affidati agli ispettori, tenendo conto del numero di allievi e delle caratteristiche degli istituti scolastici.

Commissione scolastica**Art. 52**

⁴lett. b (**nuovo testo**): formula al Municipio il preavviso per l'assunzione del personale di direzione.

Direzione degli istituti scolastici**Art. 54**

¹(**nuovo testo**) Gli istituti scolastici sono diretti da un direttore a tempo pieno, che può essere coadiuvato da uno o più vicedirettori.

²(**nuovo testo**) I requisiti e i compiti del direttore e del vicedirettore sono stabiliti dalla Legge della scuola e dai Regolamenti.

³(invariato)

⁴(**nuovo capoverso**) Il Cantone sussidia direttori e vicedirettori nei limiti fissati dal Regolamento.

Sperimentazione, entrata in vigore e valutazione**Art. 58 (nuovo testo)**

¹Il Consiglio di Stato può effettuare una sperimentazione delle nuove norme prima di generalizzarle: in ogni caso la loro generalizzazione deve avvenire entro 5 anni dalla loro approvazione.

²Ogni 3 anni il Consiglio di Stato effettua una valutazione della legge all'indirizzo del Gran Consiglio.

Proponenti dell'iniziativa: **Raoul Ghisletta** (primo proponente), Lugano; **Renata Barella**, Muggio; **Manuele Bertoli**, Losone; **Rezia Boggia**, Arbedo; **Francesco Canuti**, Capriasca; **Angelo Gabriele Castori**, Gordevio; **Francesco Cavalli**, Verscio; **Roberto Gallina**, Locarno; **Annamaria Gélil**, Minusio; **Pietro Gianolli**, Mendrisio; **Francesco Giudici**, Torricella-Taverne; **Luigina La Mantia Lechleitner**, Olivone; **Alberto Leggeri**, Lugano; **Carlo Lepori**, Capriasca; **Saverio Lurati**, Canobbio; **Nicoletta Mariolini**, Lugano; **Roberto Martinotti**, Carona; **Adriano Merlini**, Porza; **Pietro Ortelli**, Locarno; **Anna Riva Biscossa**, Morbio Inferiore; **Mara Rossi**, Massagno; **Loredana Schlegel**, Bellinzona; **Stefano Vassere**, Lugano; **Angelo Zanetti**, Sonvico.

Il primo proponente è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 LEDP).

Il primo proponente è autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa (art. 118 LEDP).

Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguente modo: 1° settembre 2009-2 novembre 2009

Bellinzona, 26 agosto 2009

Cancelleria dello Stato